

10) Qualora la succitata disposizione M.B.902, lett. b), punto 4, del capitolo I della sezione B dell'allegato I del Regolamento debba essere interpretata in tale secondo senso, se ai suoi termini possa ritenersi conforme al Regolamento una disposizione di diritto nazionale la quale preveda che la certificazione dell'ispettore abbia luogo al termine della sua formazione teorica e pratica, momento a partire dal quale egli può effettuare revisioni della navigabilità degli aeromobili sottoscrivendo da solo i documenti relativi alla revisione e impegnando l'autorità competente.

11) Sempre qualora la disposizione M.B.902, lett. b), punto 4, del capitolo I della sezione B dell'allegato I del regolamento n. 2042/2003 debba essere interpretata nel secondo dei due sensi prospettati sopra, se sia conforme ad essa una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nella fattispecie, che consideri meramente preferenziale, per il personale selezionato inizialmente come Ispettore per l'aeronavigabilità, il requisito della precedente promozione «in gradi più elevati» e l'assunzione della «responsabilità di un'officina di manutenzione di aeromobili».

12) Se, ai sensi del regolamento n. 2042/2003, il quale non stabilisce se, e a quali condizioni, chi ha esercitato prima che esso entrasse in vigore i compiti di controllo della navigabilità degli aeromobili propri di un ispettore abbia diritto di continuare ad esercitare tali compiti anche dopo l'entrata in vigore di detto regolamento, il legislatore nazionale era tenuto a prevedere che chi esercitava tali compiti al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento (o eventualmente prima) dovesse automaticamente essere certificato di nuovo come ispettore, senza essere sottoposto a previa procedura di selezione e valutazione, o se il regolamento n. 2042/2003, che mira a migliorare la sicurezza degli operatori aerei e non a sancire i diritti professionali dei lavoratori delle autorità competenti alla revisione della navigabilità degli aeromobili dello Stato membro, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno semplicemente la facoltà, se lo reputino opportuno, di continuare ad impiegare come Ispettori per la revisione della navigabilità degli aeromobili le persone che ne eseguivano le funzioni prima che detto regolamento entrasse in vigore, ancorché tali persone non abbiano i requisiti che quest'ultimo impone, anche alla luce di quanto previsto a tal proposito dalla disposizione M.B.902, lett. b), punto 4, del capitolo A della sezione B dell'allegato I della decisione dell'AESA n. 2003/19/RM/28.11.2003.

13) Qualora sia dichiarato che, ai sensi del regolamento n. 2042/2003, gli Stati membri sono tenuti a certificare di nuovo automaticamente come ispettori, senza procedura di selezione, quanti ne esercitavano i compiti prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, se sia compatibile con quest'ultimo una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nella fattispecie, la quale preveda che, per poter essere certificate di nuovo come ispettori, tali persone devono aver esercitato di fatto i compiti di ispettore non al

momento dell'entrata in vigore di detto regolamento, ma al momento successivo di entrata in vigore della disposizione nazionale in questione.

Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-293/11)

(2011/C 232/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e C. Soulay)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, avendo applicato il regime speciale in materia di IVA delle agenzie di viaggio nei casi in cui i servizi di viaggio erano stati venduti ad una persona diversa dal viaggiatore, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 306-310 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾.

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regime delle agenzie di viaggio si applica solo ai servizi forniti direttamente ai viaggiatori, secondo il disposto della direttiva nella maggior parte delle lingue. Anche la versione inglese, che utilizza, in un solo punto, il termine «acquirente» (customer), sarebbe priva di senso se non fosse applicabile solo ai viaggiatori. La medesima conclusione si trae dalla lettura congiunta di tutte le disposizioni connesse (interpretazione sistematica). Al medesimo risultato si giunge con l'interpretazione storica, atteso che la direttiva IVA ha codificato solo la «Sesta direttiva, senza modificarne l'oggetto». Quanto all'interpretazione teleologica, quel che rileva è che non sia consentita la doppia imposizione delle agenzie di determinati Stati membri (ad esclusione delle riduzioni nell'ipotesi di applicazione estensiva del regime delle agenzie di viaggio). A detto limite della direttiva non possono ovviare i singoli Stati senza una modifica ufficiale del suo testo.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006.

Ricorso presentato il 10 giugno 2011 — Repubblica italiana/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-295/11)

(2011/C 232/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

- Annullare la decisione del Consiglio 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE) ⁽¹⁾;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la Repubblica italiana adduce quattro motivi.

In primo luogo, essa sostiene che la procedura di cooperazione rafforzata è stata autorizzata, dal Consiglio, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 20, n. 1, primo comma, TUE, secondo il quale tale procedura è ammessa unicamente nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione. Invero, l'Unione avrebbe una competenza esclusiva per la creazione di «titoli europei», che abbiano come base giuridica l'art. 118 TFUE.

In secondo luogo, essa adduce che l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata nel caso di specie produce effetti contrari; o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati. Nella misura in cui detta autorizzazione contraddirebbe, se non la lettera, quanto meno lo spirito dell'art. 118 TFUE, essa violerebbe l'art. 326, n. 1, TFUE, nella parte in cui impone che le cooperazioni rafforzate rispettino i trattati e il diritto dell'Unione.

In terzo luogo, la Repubblica italiana lamenta che la decisione di autorizzazione è stata adottata senza un'adeguata istruttoria in relazione al requisito del c.d. *last resort* e senza una idonea motivazione sul punto.

Infine, la decisione di autorizzazione violerebbe l'art. 326 TFUE in quanto recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. Essa, inoltre, non contribuirebbe a rafforzare il processo di integrazione dell'Unione, ponendosi così in contrasto con l'art. 20, n. 1, secondo comma 2, TUE.

⁽¹⁾ GU L 76, pag. 53.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 giugno 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Direttore della Direzione «Ricorsi e gestione dell'esecuzione» di Varna presso l'Amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate)

(Causa C-298/11)

(2011/C 232/35)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti della causa principale

Ricorrente: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Direttore della Direzione «Ricorsi e gestione dell'esecuzione» di Varna presso l'Amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE ⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda le cessioni tra soggetti collegati, qualora il corrispettivo sia inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale dell'operazione soltanto nel caso in cui il cedente o il destinatario non sia legittimato alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte dovuta sulla vendita o sulla produzione dei beni costituenti l'oggetto della cessione.
- 2) Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il cedente abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l'oggetto di cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, e la cessione non benefici di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, oppure 380-390 della medesima direttiva, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.
- 3) Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il destinatario abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l'oggetto di cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.
- 4) Se nell'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 siano elencate in maniera esaustiva le situazioni costituenti i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può adottare misure che prevedano, quale base imponibile per le cessioni, il valore normale dell'operazione.
- 5) Se una normativa nazionale quale quella di cui all'art. 27, n. 3, punto 1, dello *Zakon za danak varhu dobavenata stoynost* (legge in materia di imposta sul valore aggiunto) sia ammissibile in presenza di circostanze diverse da quelle elencate all'art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112.